

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-356 del 26/01/2022  |
| Oggetto                     | D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV). AREA EX CASERMA DANTE ALIGHIERI - VIA NINO BIXIO A RAVENNA. SOGGETTO COMUNICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE): COMUNE DI RAVENNA. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-368 del 26/01/2022   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna  |
| Dirigente adottante         | Fabrizio Magnarello   |

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV). AREA "EX CASERMA DANTE ALIGHIERI - VIA NINO BIXIO A RAVENNA"  
SOGGETTO COMUNICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE):  
COMUNE DI RAVENNA

**ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE, e DIFFIDA A PROCEDERE AI SENSI ALL'ART. 244 c.2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHE' AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e smi, alla Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", in particolare l'art. 244 commi 2 e 3 che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

RICHIAMATA:

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che con nota acquisita agli atti con PG/2021/29079 del 24/02/2021 il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna comunicava - in qualità di "soggetto non responsabile" ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (con trasmissione del modulo A ai sensi della DGR n. 2218/2015) - l'individuazione di una potenziale contaminazione storica presso l'area "Ex Caserma Dante Alighieri - via Nino Bixio a Ravenna" rilevata nell'ambito dell'intervento della riqualificazione dell'area;

VISTA la nota PG/2021/32184 del 01/03/2021 con cui questo SAC comunicava l'avvio del procedimento di cui all'art. 249 del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi, restando in attesa di ricevere informazioni aggiornate circa l'eventuale permanenza di condizioni di potenziale contaminazione a seguito delle attività di MiSE (Messa in Sicurezza d'Emergenza) eseguite, al fine di valutare se ricorrevano le condizioni (i.e. *accertamento del superamento delle CSC nelle matrici ambientali indagate*) per l'attivazione del procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione secondo il combinato disposto dagli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la nota acquisita al PG/2021/80524 del 21/05/2021 con cui il Servizio Edilizia trasmetteva una relazione di aggiornamento riferita al riscontro di ulteriori criticità rinvenute in data 17/05/2021 (n. 3 cisterne interrato in metallo di volumetria non definita) a seguito di operazioni di scotico superficiale delle aree della Ex Caserma Dante Alighieri;

VISTA la nota acquisita al PG/2021/86002 del 31/05/2021 con cui il Servizio Edilizia trasmetteva la prevista "Relazione descrittiva sull'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza alla data del 31/05/2021", dalla quale si evinceva l'avvenuta individuazione di alcune aree potenzialmente contaminate (in alcune delle quali erano state già operate attività di MiSE, messa in sicurezza d'emergenza), di seguito sinteticamente descritte:

- Area 1A: circa 150 mq, rinvenuti pozzetti interrati contenenti sostanze oleose;
- Area 1B: circa 105 mq, con ritrovamento di una cisterna interrata di capacità c.a. 7 mc;
- Area 1C: adiacente alle aree 1A e 1B, non ancora soggetta ad interventi di rimozione delle sorgenti primarie, costituite da un cavidotto e da manufatti di fondazione della rimossa centrale termica;
- Area 2: circa 45 mq, fonte di potenziale contaminazione non ancora accertata;
- Area Cisterna C1: circa 80 mq, con ritrovamento di una cisterna di capacità c.a. 7 mc;
- Area Cisterna C2: circa 70 mq), con ritrovamento di una cisterna di capacità c.a. 7 mc.

CONSIDERATO che nel corso delle verifiche analitiche condotte nelle predette aree di scavo venivano rilevati alcuni superamenti delle CSC di riferimento (col. A, quale destinazione prevista nell'ambito della riqualificazione), e talora anche delle CSC di colonna B (destinazione d'uso precedente del Sito) per il parametro C>12 (idrocarburi pesanti);

CONSIDERATO inoltre che le attività del cantiere (propedeutico alla riqualificazione) non erano ancora concluse e non era escludibile a priori che potessero essere rinvenute ulteriori sorgenti primarie/secondarie di potenziale contaminazione;

ATTESO che la predetta comunicazione resa ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi con l'accertato superamento delle CSC rilevato comportava per questo SAC l'attivazione del procedimento amministrativo di competenza, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della L n. 241/90 e smi, l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire" (c.d. "soggetti interessati");

ATTESO che l'area dell'ex Caserma era stata oggetto di un procedimento di bonifica a norma del DM Difesa

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

22 ottobre 2009 “*Gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale*”, attivato a seguito dell’avvenuta rimozione (febbraio-marzo 2012), da parte di Ditta civile incaricata, di n. 7 serbatoi interrati presenti in corrispondenza di n. 2 aree all’interno dell’Ex Caserma, utilizzati in precedenza per lo stoccaggio di carburanti (benzine e gasolio) per il rifornimento dei mezzi militari di servizio (rif. Planimetria ubicazione ex scavi area Caserma - 2014, allegata);

RITENUTO pertanto che il Comando Militare Esercito Emilia Romagna dovesse essere ritenuto soggetto interessato ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. e, come tale, dovesse essere coinvolto nel procedimento di cui all’oggetto;

VISTA la nota PG/2021/93209 del 14/06/2021 con cui questo SAC avviava il procedimento ex art. 245 c. 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, volto all’identificazione del responsabile della potenziale contaminazione e contestualmente - ricordando ai soggetti interessati (ex art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i) i propri “*Diritti dei partecipanti al procedimento*” come descritti all’art. 10 della medesima L. n. 241/90 e s.m.i - richiedeva la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento, di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e s.m.i;

CONSIDERATO che nei termini previsti il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna (con nota acquisita agli atti con PG/2021/98037 del 23/06/2021) trasmetteva documentazione pertinente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto, a supporto della propria posizione di soggetto non responsabile della potenziale contaminazione;

ATTESO che nei termini previsti non pervenivano ulteriori memorie/contributi;

DATO ATTO CHE, come previsto dall’art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i sopraccitato, ARPAE SAC svolgeva indagini al fine di individuare il responsabile dell’evento di potenziale contaminazione verificatosi;

VISTA la nota PG/2021/187997 con cui questo SAC convocava (ex artt. 14, comma 2 e 14ter della L. 241/90 e s.m.i) la Conferenza di Servizi decisoria simultanea per venerdì 17/12/2021 in modalità telematica per le valutazioni sullo stato dell’arte del quadro conoscitivo agli atti del procedimento di che trattasi, al termine del quale veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l’ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell’indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell’art. 244 c.2;

RICHIAMATE e fatte proprie le valutazioni tecnico-istruttorie contenute nel predetto verbale di CdS decisoria (assunto agli atti con PG/2022/11542);

Visto l’art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone “*l’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’art. 253.*”;

Vista la documentazione agli atti;

INFORMATO che:

- ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

DISPONE

1. DI INDIVIDUARE, per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza ed alla luce della regola probatoria del "*più probabile che non*" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012), la responsabilità della potenziale contaminazione dell'area "*Ex Caserma Dante Alighieri*" in capo al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, che ha gestito il Sito in oggetto per le previste attività militari.
2. DI STABILIRE, conseguentemente, che il Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito Emilia Romagna, è il soggetto diffidato e tenuto ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/006 e smi, a quanto previsto dal Titolo V Parte IV del medesimo decreto legislativo.
3. DI DARE ATTO che risultano attualmente in corso di esecuzione da parte del Comune di Ravenna (in qualità di soggetto "non responsabile") le attività di caratterizzazione approvate con determina n. DAMB/2021/4047 del 12/08/2021 di questo SAC; eventuali variazioni pertanto dovranno essere comunicate (anche ai fini di un'eventuale autorizzazione/assenso) nell'ambito di tale procedura.
4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

In particolare, la presente determina viene trasmessa al Comune di Ravenna anche in qualità di proprietaria del Sito in oggetto, a norma dell'art. 244 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del medesimo decreto legislativo.

5. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Fabrizio Magnarelo*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**